



REPVBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

- PRESIDENZA -

Prot. n. 122/2020 INT.

A tutti Magistrati, togati ed onorari, in servizio presso il Tribunale di Chieti e gli Uffici del Giudice di Pace di Chieti e Guardiagrele  
- loro sedi -  
e p.c. al Dirigente Amministrativo del Tribunale,  
- CHIETI -  
ed a tutti Direttori Amministrativi  
della Sede Centrale di Chieti e della Sezione distaccata di Ortona,  
- loro sedi -  
ed al funzionario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Chieti e Guardiagrele  
- CHIETI -

Oggetto: misure organizzative preliminari alla ripresa dell'attività giudiziaria

Il Presidente del Tribunale,

richiamati i provvedimenti organizzativi emessi in data 10 marzo 2020 (prot. n.97), in data 23 marzo 2020 (prot. n.110) ed in data 9 aprile 2020 (prot. n.603), in conseguenza della emergenza sanitaria nazionale in osservanza della emanazione di ripetuti provvedimenti normativi di urgenza, nella parte in cui si rinviava la programmazione della ripresa della attività giudiziaria anche in ragione della necessità di procedere ad una opportuna "ricognizione dei ruoli";

richiamati anche i provvedimenti organizzativi emessi in data 13 marzo 2020 (prot. n.514), in data 23 marzo 2020 (prot. n.109) ed in data 9 aprile 2020 (prot. n.604) in relazione alle procedure esecutive civili individuali e concorsuali;

ritenuto necessario, in vista della ripresa dell'attività giudiziaria (fissata, da ultimo, alla data del 12 maggio 2020 – D.L. n.23/2020 – art.36), impartire istruzioni al fine di permettere di dare concreta attuazione alle disposizioni di legge che la disciplinano, anche al fine di valutare la risposta delle Cancellerie che attualmente operano in regime di *lavoro agile*;

DISPONE



- a) **quanto al settore civile:** ogni giudice monocratico provvederà, previa verifica dei propri ruoli, a predisporre per la comunicazione i provvedimenti di rinvio di tutti i procedimenti per i quali non è stata tenuta, né potrà tenersi, l'udienza ricadente nel periodo 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020, avendo cura, nel rispetto delle disposizioni tabellari in materia di calendarizzazione delle udienze e, per quanto possibile, del Programma di Gestione 2020, di riservare le udienze ricadenti nel periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020 alla trattazione dei procedimenti per i quali ricorre la concreta possibilità di impiegare gli strumenti previsti dall'art.83, comma settimo, lettere f) ed h), D.L. n.18/2020, oltre che nei casi di cui al comma terzo, lettera a), dello stesso decreto legge, poiché, essendo improbabile la ripresa ordinaria delle attività per le note ragioni sanitarie, per quelle non gestibili nei termini detti dovrà verosimilmente provvedersi per il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 e ciò anche al fine di evitare l'assai probabile sovraccarico dei ruoli; allo stesso modo provvederanno i presidenti dei singoli collegi per i procedimenti a trattazione collegiale. Con riferimento ai procedimenti per i quali la trattazione da remoto appare praticabile ogni singolo Giudice – ed i relatori per i procedimenti collegiali – avrà cura di comunicare con congruo anticipo a tutte le parti le modalità con le quali si intende procedere anche allo scopo di riceverne riscontro tecnico; a tal fine, ove i tempi lo consentano, con le stesse modalità potrà procedersi anche per i procedimenti non ricompresi tra quelli indicati dall'art.83/3°, lett. a), D.L. n.18/2020, per i quali l'udienza ricade prima del 12 maggio 2020.
- b) **quanto al settore penale:** la possibilità di dare precise disposizioni per la trattazione dei processi con mezzi alternativi alla udienza *in presentia* trova ostacolo nelle difficoltà interpretative delle disposizioni riguardanti il settore contenute nell'art.83 D.L. n.18/2020 che, tuttavia, dovrebbero trovare soluzione nelle modifiche della legge di conversione già approvata al Senato ed in corso di esame alla Camera (in particolare con la introduzione del comma 12 bis). Di conseguenza, in attesa, della conversione del decreto-legge con le modifiche che aprono ad un'utilizzazione degli strumenti approntati per il processo civile anche a quello penale, presupposto, a questo punto, necessario per valutare la convenienza di emanare un provvedimento (e con quale ampiezza) da valere ai sensi dell'art.83, comma settimo, lett. g), D.L. n.18/2020, anche in considerazione di quanto previsto e regolato dal successivo comma nono, appare opportuno rimettere ad ogni singolo giudice monocratico ovvero ai presidenti dei collegi ogni determinazione circa il rinvio delle udienze, anche in questo caso nel rispetto delle disposizioni tabellari in materia di calendarizzazione delle udienze oltreché, come è ovvio, dei termini cautelari e di prescrizione.

CHIETI, 17 aprile, 2020.



Il Presidente  
(dott. Guido CAMPLI)

